



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Deliberazione n° 22 del 24/07/2019

OGGETTO: Presa d'atto della determinazione del fondo di cassa iniziale ex art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n° 378/1993 e del punto 7 della Circ. n° 21/1993.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 16,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Giuseppa Mezzasalma, nella qualità di segretario verbalizzante.


L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ Rilevazione della massa passiva;
- ⇒ Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ Liquidazione e pagamento della massa passiva;



Considerato che:

- ⇒ ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n° 378/1993, compongono la massa attiva il fondo di cassa risultante al 31/12/2014, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti dei residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto;
- ⇒ il fondo di cassa iniziale al 31/12/2014 per la complessa situazione amministrativa - contabile dell'ente nonché per i ritardi registrati nella elaborazione/predisposizione ed approvazione degli strumenti di rendicontazione finanziaria non risultava determinato;

Dato atto che:

- ⇒ con deliberazione consiliare n° 80 del 12/10/2018 è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014;
- ⇒ con deliberazione consiliare n° 98 del 27/11/2018 è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2015;
- ⇒ con deliberazione consiliare n° 62 del 05/06/2019 è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2016;

Ritenuto che:


- a) risultano completati i presupposti amministrativo - contabili per procedere alla determinazione delle risultanze del fondo di cassa iniziale ex art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n° 378/1993, con le eventuali rettifiche stante il lungo lasso di tempo intercorso tra:
 - ⇒ la dichiarazione del dissesto finanziario avvenuta con atto consiliare n° 101 del **08/11/2016**;
 - ⇒ il periodo precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ossia il **31/12/2014**;
 - ⇒ la data di insediamento dell'Organismo Straordinario di Liquidazione ex D.P.R. 10/01/2017, ossia il **02/02/2017**;
- b) risulta evidente la complessità e difficoltà del procedimento amministrativo - contabile di ricostituzione delle evidenze gestionali e contabili sottese alla quantificazione del fondo di cassa iniziale;
- c) la quantificazione del fondo di cassa iniziale al 31/12/2014 dovrà tenere in considerazione oltre al valore accertato a tale data, giusta DCC n° 80 del 12/10/2018, anche delle rettifiche/integrazioni alla gestione finanziaria effettuata dall'ente considerando le riscossioni effettuate in conto residui fino alla data di insediamento - **02/02/2017** - e i pagamenti effettuati in conto residui fino alla data di dichiarazione di dissesto finanziario - **08/11/2016**, secondo le prescrizioni normative e le indicazioni ministeriali ex art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n° 378/1993 e sez. 7 della Circ. n° 21/1993;

Richiamata la circolare ministeriale n° 21 del 20/09/1993, con particolare riferimento alla sezione 7, che per completezza di seguito si riporta:

<<7. Acquisizione del fondo di cassa iniziale.

Il commissario o la commissione devono acquisire il fondo di cassa iniziale della liquidazione, che costituisce la base per la formazione della massa attiva e per l'effettuazione delle spese richieste dal procedimento.

Il fondo cassa della liquidazione è formato inizialmente dal fondo cassa dell'ente disponibile presso il tesoriere comunale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale il comune ha adottato l'ipotesi di bilancio riequilibrato, quale risulta dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura approvato dall'ente.



Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione o accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni eventualmente eseguite in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.

Per definizione il fondo di cassa non può assumere valori negativi, in quanto lo stesso è costituito dal numerario giacente presso la tesoreria comunale, ma al limite assumere il valore zero. Lo stesso dicasi nel caso in cui vi siano stati pignoramenti presso il tesoriere comunale non coperti da mandato da parte dell'ente, che in tanto sono stati possibili in quanto vi era del denaro disponibile.
In relazione al fatto che l'insediamento dell'organo della liquidazione può avvenire in un tempo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio, si può verificare una situazione in cui l'ente abbia effettuato riscossioni e pagamenti in conto residui degli esercizi precedenti all'ipotesi di bilancio, alternando così il fondo cassa effettivo della liquidazione.


Sono tre i momenti che il commissario o la commissione devono tenere presenti nel determinare il fondo cassa della liquidazione:

1) l'organo di liquidazione deve fotografare la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente all'ipotesi di bilancio e richiedere all'ente l'accreditamento, sul conto speciale della liquidazione, del fondo di cassa risultante dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura. L'ente è tenuto ad accreditare la relativa somma, anche eventualmente in più rate se è impossibilitato a farlo in un'unica soluzione, perché questo non costituisca un danno allo svolgimento dell'attività dell'organo di liquidazione;

2) l'organo di liquidazione, depositato il fondo iniziale di cassa, fatto l'elenco dei residui attivi degli esercizi di sua competenza, deve richiedere all'ente di conoscere le riscossioni effettuate a tale titolo sino alla data dell'insediamento e conseguentemente il versamento delle somme riscosse in conto residui attivi sul conto della liquidazione, in quanto somme appartenenti alla massa attiva;

3) l'organo della liquidazione non deve, nella fase iniziale, rimborsare all'ente le somme eventualmente pagate in conto residui passivi prima dell'insediamento, fatto salvo il caso che l'ente presenti una situazione di cassa tale da non poter corrispondere all'organo straordinario della liquidazione la cassa spettantegli. In tal caso l'organo straordinario effettuerà una compensazione delle somme già pagate dall'ente in conto residui passivi sino alla concorrenza della cassa da acquisire (fondo cassa al 31 dicembre con l'aggiunta delle riscossioni in conto residui attivi). La compensazione deve essere limitata, come specificato dal comma 2, lettera a), dell'articolo 6 del D.P.R. attuativo ai soli residui passivi pagati prima della deliberazione che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992 per i dissesti precedenti tale data, con esclusione quindi degli eventuali pagamenti anticipati di debiti fuori bilancio e dei residui passivi successivamente al termine suddetto. La compensazione deve altresì tenere conto dell'ordine cronologico con il quale sono stati effettuati i pagamenti.

L'organo deve in ogni caso valutare la legittimità della spesa sotto il profilo dell'esistenza regolarità del residuo passivo.



Si consideri che a decorrere dall'emanazione del decreto- legge 17 marzo 1992, n. 233, decaduto per mancata conversione, e per effetto dei successivi decreti reiterati fino al decreto-legge n. 8 del 1993, la gestione dei residui è sottratta alla competenza degli organi istituzionali dell'ente, che dovevano limitarsi a gestire, conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 19 marzo 1990, un'ipotesi di bilancio in termini di pura competenza.

I residui passivi pagati dall'ente per i quali non è stata effettuata la compensazione con il fondo di cassa sono disciplinati come segue: quelli pagati anteriormente alla data della delibera che dichiara il dissesto o alla data del 21 marzo 1992, per i dissesti dichiarati prima di tale data, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune e assistiti da diritto di prelazione qualora si debba provvedere al pagamento proporzionale dei debiti ammessi alla liquidazione; per quelli pagati successivamente, l'eventuale parte eccedente la liquidazione commissariale resta a carico dell'ente, fatta salva la possibilità di porli a carico di chi ne avesse disposto illegittimamente il pagamento anticipato. Nella situazione in cui il fondo iniziale di cassa sia zero o prossimo ad un valore zero, o ancora l'ente presenti al momento dell'insediamento dell'organo della liquidazione una situazione di cassa inadeguata, in quanto la stessa non sia sufficiente a far fronte al pagamento delle spese obbligatorie e di conseguenza non sia possibile istituire un fondo per le prime spese della liquidazione, l'articolo 11 del Regolamento attuativo dell'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, prevede che l'organo straordinario può richiedere al proprio cassiere un'anticipazione sino ad un massimo di lire 5.000.000, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, e di lire 10.000.000 per gli altri enti. L'eventualità di ricorrere all'anticipazione non dovrebbe essere frequente, in quanto il fondo di cassa iniziale va integrato con le riscossioni già eventualmente effettuate dall'ente in conto residui attivi. In ogni caso la commissione o il commissario devono provvedere ad attivare con urgenza le riscossioni e le altre operazioni per la formazione della massa attiva.

L'accredito materiale del fondo cassa dell'ente al conto bancario della liquidazione avviene con le modalità stabilite dalla legge per i pagamenti degli enti locali ed in particolare con l'emissione di un mandato di pagamento da imputare su un capitolo da istituirsi alla sez. IX, del Titolo I della spesa, con la dicitura "Versamento fondo di cassa della liquidazione straordinaria" (cat. econ. "Somme non attribuibili"). Il mandato deve essere riferito alla sola cassa.

Qualora l'ente non provveda, il commissario o la commissione, previa diffida, devono chiedere al Comitato regionale di controllo, che provvede con urgenza, di nominare un commissario ad acta per l'emissione del mandato.>>;

Richiamata altresì la DCS n° 6 del 22/03/2019 in ordine alla disciplina delle posizioni rientranti nella gestione vincolata;


Vista la Determina Dirigenziale n° 1267 del 11/07/2019 di determinazione del fondo di cassa iniziale, con annesso parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, verbale n° 44 del 17/07/2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, Allegato A, le cui risultanze finali si riportano di seguito:



C 1.1 FONDO DI CASSA		VALORI
a	- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2014 (anno precedente l'ipotesi di bilancio) (1)	(+) € 1.400.261,21
b	- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2014 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+) € 1.400.261,21
c	- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2015 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione 02/02/2017, giusta DCS 01 del 02/02/2017	(+) € 11.029.781,23
d	TOTALE FONDO DI CASSA	(=) € 12.430.042,44
e	- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2015 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto * 02/11/2016, giusta DCC n° 101 dell'8/11/2016 (2)	(-) € 15.895.066,82
f	Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (3)	(-) € 20.732,22
g	TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE	(=) -€ 3.485.756,60
* In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa.		
1)	Di cui fondo di cassa vincolato € 1.196.969,84, ricostruito per € 1.191.963,15, giusto elenco fornito	
2)	Sono ricompresi i pagamenti effettuati a seguito della concessione di una Anticipazione M/T ex D.L. n° 78/2015, per € 7.444.494,27, giusta Comunicazione prot. 0040919 del 08/11/2016	
3)	Azioni esecutive - pignoramenti presso il tesoriere - da regolarizzare (€ 8.283,00+3.538,94+8.910,28)	

Dare atto che:

- il fondo di cassa finale al 31/12/2014 presenta un valore pari ad € 1.400.261,21 di cui € 1.196.969,84 soggetti a vincolo, con successiva ricostruzione per € 1.191.963,15, come specificato di seguito alla lett. e);
- le riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi sono compensate fino all'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione come ripetuto dall'art. 6, comma 2, lett. a del D.P.R. n° 378/1993 e dalla sez.7 della Circ. n° 21/19993;
- i pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi sono compensati fino alla dichiarazione di dissesto finanziario, giusta DCC n° 101 dell'8/11/2016, come



- ripotato dall'art. 6, comma 2, lett. a del D.P.R. n° 378/1993 e dalla sez.7 della Circ. n° 21/19993;
- d) nell'esercizio finanziario 2016 l'ente ha operato pagamenti in conto residui 2014 a seguito dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n° 78/2015 per €. 7.444.494,27, giusta comunicazione n° 0040919 del 08/11/2016;
 - e) l'ente ha provveduto alla quantificazione delle somme con vincolo di destinazione costituenti la cassa vincolata al 31/12/2014 ricostruendo i valori e le tipologie con un valore definito diverso rispetto a quello indicato nella relazione al rendiconto di gestione 2014 dall'OREF per un valore di €. 1.191.963,15 rispetto a quello di €. 1.196.969,84, giusta relazione dell'OREF al rendiconto di gestione 2014; l'ente si riserva di verificare gli eventuali pagamenti effettuati con utilizzo delle somme vincolate e le giacenze effettive ai fini della quantificazione di eventuali posizioni debitorie provenienti dalla gestione vincolata ex art. 36, comma 2 del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017;
 - f) il fondo di cassa iniziale determinato presenta un valore negativo di €. - 3.485.756,60, pertanto, ai nostri fini, viene riportato con valore zero, mentre si determinerà un pari aumento della massa passiva in corso di rilevazione;
 - g) risultano compensati i valori delle azioni esecutive di pertinenza della gestione liquidatoria che troveranno regolazione amministrativa a cura dell'ente per un valore di €. 20.732,22, come segnalato alla lett. f) del prospetto di determinazione;

Dare atto altresì che:

- ⇒ le operazioni di riscossione e pagamento effettuate dall'ente dopo, rispettivamente la data di insediamento dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e dopo di dichiarazione di dissesto, dovranno essere regolarizzate secondo il seguente iter:
 - riscossioni effettuate dall'ente in conto residui e contabilizzate dall'ente dovranno essere versate nel conto di Tesoreria intestato all'Organismo Straordinario di Liquidazione anche a rate in relazione alle esigenze di cassa dell'ente;
 - i pagamenti eseguiti dall'ente in conto residui e contabilizzate dall'ente dovranno essere inseriti nella massa passiva con garanzia di prelazione in caso di estinzione proporzionale; nello specifico non ricorre la fattispecie;
- ⇒ di seguito si riporta un prospetto di riepilogo:



C REGOLARIZZAZIONE FLUSSI SUCCESSIVI AL FONDO DI CASSA INIZIALE		
1	Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dal 03/02/2017 al 31/12/2017	(+) € 740.291,31
2	Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dal 01/01/2018 al 31/12/2018	(+) € 702.747,11
3	Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dal 01/01/2019 al 05/07/2019	(+) € 6.907,71
4	Totale riscossioni effettuate dall'ente	(=) € 1.449.946,13
5	Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 09/11/2016 al 31/12/2017	(+) € -
6	Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 01/01/2018 al 31/12/2018	(+) € -
7	Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 01/01/2019 al 05/07/2019	(+) € -
8	Totale pagamenti effettuate dall'ente (1)	(=) € -
1) da inserire nella massa passivi con diritto di prelazione (Circ.n° 21/93, p. 7)		

Visti/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- la circolare Ministeriale n° 21 del 20 settembre 1993;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

di:


1. prendere atto della determinazione del fondo di cassa iniziale ai sensi dell'art, 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n° 378/1993 e della sezione 7 della Circ. 21/1993, così come definito con Determina Dirigenziale n° 1267 del 11/07/2019, con annesso parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, verbale n° 44 del 17/07/2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, Allegato A, le cui risultanze finali si riportano di seguito:



C	1.1 FONDO DI CASSA		VALORI
a	- Fondo di cassa risultante presso la Tesoreria dell'ente alla data del 31.12.2014 (anno precedente l'ipotesi di bilancio) (1)	(+)	€ 1.400.261,21
b	- Fondo di cassa disponibile presso la Tesoreria statale alla data del 31.12.2014 (anno precedente l'ipotesi di bilancio)	(+)	€ 1.400.261,21
c	- Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dall'1.1.2015 (anno dell'ipotesi) sino alla data di insediamento dell'organo straordinario della liquidazione 02/02/2017, giusta DCS 01 del 02/02/2017	(+)	€ 11.029.781,23
d	TOTALE FONDO DI CASSA	(=)	€ 12.430.042,44
e	- Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dall'1.1.2015 (anno dell'ipotesi) sino alla data della delibera di dissesto * 02/11/2016, giusta DCC n° 101 dell'8/11/2016 (2)	(-)	€ 15.895.066,82
f	Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (3)	(-)	€ 20.732,22
g	TOTALE FONDO DI CASSA EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE PER LA MASSA ATTIVA E VERSATO SUL CONTO BANCARIO DELLA LIQUIDAZIONE	(=)	-€ 3.485.756,60
	* In ogni caso sino a concorrenza del totale del fondo di cassa.		
1)	Di cui fondo di cassa vincolato € 1.196.969,84, ricostruito per € 1.191.963,15, giusto elenco fornito		
2)	Sono ricompresi i pagamenti effettuati a seguito della concessione di una Anticipazione M/T ex D.L. n° 78/2015, per € 7.444.494,27, giusta Comunicazione prot. 0040919 del 08/11/2016		
3)	Azioni esecutive - pignoramenti presso il tesoriere - da regolarizzare (€ 8.283,00+3.538,94+8.910,28)		

2. dare atto che:

- il fondo di cassa finale al 31/12/2014 presenta un valore pari ad €. 1.400.261,21 di cui €. 1.196.969,84 soggetti a vincolo, con successiva ricostruzione per €. 1.191.963,15, come specificato di seguito alla lett. e);
- le riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi sono compensate fino all'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione come ripotato dall'art. 6, comma 2, lett. a del D.P.R. n° 378/1993 e dalla sez.7 della Circ. n° 21/19993;
- i pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi sono compensati fino alla dichiarazione di dissesto finanziario, giusta DCC n° 101



dell'8/11/2016, come riportato dall'art. 6, comma 2, lett. a del D.P.R. n° 378/1993 e dalla sez.7 della Circ. n° 21/19993;

- d. nell'esercizio finanziario 2016 l'ente ha operato pagamenti in conto residui 2014 a seguito dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n° 78/2015 per €. 7.444.494,27, giusta comunicazione n° 0040919 del 08/11/2016;
- e. l'ente ha provveduto alla quantificazione delle somme con vincolo di destinazione costituenti la cassa vincolata al 31/12/2014 ricostruendo i valori e le tipologie con un valore definito diverso rispetto a quello indicato nella relazione al rendiconto di gestione 2014 dall'OREF per un valore di €. 1.191.963,15 rispetto a quello di €. 1.196.969,84, giusta relazione dell'OREF al rendiconto di gestione 2014; l'ente si riserva di verificare gli eventuali pagamenti effettuati con utilizzo delle somme vincolate e le giacenze effettive ai fini della quantificazione di eventuali posizioni debitorie provenienti dalla gestione vincolata ex art. 36, comma 2 del d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017;
- f. il fondo di cassa iniziale determinato presenta un valore negativo di €. - 3.485.756,60, pertanto, ai nostri fini, viene riportato con valore zero, mentre si determinerà un pari aumento della massa passiva in corso di rilevazione;
- g. risultano compensati i valori delle azioni esecutive di pertinenza della gestione liquidatoria che troveranno regolazione amministrativa a cura dell'ente per un valore di €. 20.732,22, come segnalato alla lett. f) del prospetto di determinazione;

3. accertare che:

- a. a seguito della quantificazione del Fondo di cassa iniziale, risultano operazioni di riscossione e pagamento effettuate dall'ente dopo rispettivamente la data di insediamento dell'Organismo Straordinario di Liquidazione e dopo la dichiarazione di dissesto e pertanto vengono regolarizzate come segue:
 - i. riscossioni effettuate dall'ente in conto residui e contabilizzate dall'ente dovranno essere versate nel conto di Tesoreria intestato all'Organismo Straordinario di Liquidazione anche a rate in relazione alle esigenze di cassa dell'ente;
 - ii. i pagamenti eseguiti dall'ente in conto residui e contabilizzate dall'ente dovranno essere inseriti nella massa passiva con garanzia di prelazione in caso di estinzione proporzionale; nello specifico non ricorre la fattispecie;
- b. di seguito si riporta un prospetto di riepilogo:



C REGOLARIZZAZIONE FLUSSI SUCCESSIVI AL FONDO DI CASSA INIZIALE		
1	Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dal 03/02/2017 al 31/12/2017	(+) € 740.291,31
2	Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dal 01/01/2018 al 31/12/2018	(+) € 702.747,11
3	Riscossioni effettuate dall'ente in conto residui attivi dal 01/01/2019 al 05/07/2019	(+) € 6.907,71
4	Totale riscossioni effettuate dall'ente	(=) € 1.449.946,13
5	Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 09/11/2016 al 31/12/2017	(+) € -
6	Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 01/01/2018 al 31/12/2018	(+) € -
7	Pagamenti effettuati dall'ente in conto residui passivi dal 01/01/2019 al 05/07/2019	(+) € -
8	Totale pagamenti effettuate dall'ente (1)	(=) € -
1) da inserire nella massa passivi con diritto di prelazione (Circ.n° 21/93, p. 7)		

4. disporre la regolazione finanziaria delle somme di spettanza della gestione liquidatoria quantificate in €. 1.449.946,13, anche ratealmente;
5. riservarsi ulteriori accertamenti e verifiche nonché la rideterminazione dei valori con particolare riferimento alla gestione/somme vincolate;
6. di trasmettere la presente:
 - a. al Ministero dell'Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, ufficio risanamento degli enti locali dissestati;
 - b. al Presidente del Consiglio Comunale;
 - c. all'Organo di Revisione Economico Finanziario;
 - d. al Dirigente del Servizio Finanziario per i conseguenziali atti di gestione per dare piena attuazione alla presente;
 - e. al Tesoriere dell'ente - BPM - Banco Popolare Siciliano, Agenzia di Milazzo;
7. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
8. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco;
 - Segretario Generale del Comune di Milazzo;
 - Dirigenti delle Aree interessate;





- Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE


Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi

Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma





Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 25-07-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, fi _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, _____

Il Segretario Generale

